

Extra deduzione per i neo-assunti post 1° gennaio 2007

RIFERIMENTI NORMATIVI:

[Art. 8, comma 6, D. Lgs. 252/2005](#)

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27 dicembre 2011](#)

ASPETTI GENERALI:

In linea generale, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di € 5.164,57, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Fanno eccezione i neo assunti post 1° gennaio 2007, che possono utilizzare le somme non dedotte nei primi 5 anni di partecipazione a un fondo pensione – fino a un massimo di 25.822,85 € – per incrementare il plafond di deducibilità dal 6° al 25° anno, per un massimo di 2.582,29 € di deduzione annua aggiuntiva (plafond massimo 7.746,86 € annui).

Chi sono i neo-assunti post 1° gennaio 2007?

Sono lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè coloro che hanno versato il primo contributo di previdenza obbligatoria dopo tale data e che quindi non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Un esempio tratto dalla Risoluzione 131/E

Esempio di costruzione del plafond per un lavoratore di prima occupazione nel 2007

	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi versati	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.658,28	5164,57
Differenza rispetto al limite di € 5.164,57	3.664,57	2.664,57	2.164,57	1.506,29	0
Plafond accumulato	3.664,57	6.329,14	8.493,71	10.000,00	<u>10.000,00</u>

Esempio di utilizzo del plafond accumulato di 10.000 euro

	2012	2013	2014	2015	2016
Contributi versati	6.000,00	5.000,00	7.746,86	7.746,86	5.000,00
Utilizzo plafond oltre il limite di € 5.164,67	835,43	0	2.582,29	2.582,29	0
Plafond residuo	9.164,57	9.164,57	6.582,28	3.999,99	<u>3.999,99</u>

INFORMAZIONI PRATICHE

Nell'attesa di specifiche istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per i lavoratori dipendenti la extra-deduzione dovrà essere riconosciuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

In caso di versamenti diretti oppure di lavoratori autonomi – esclusi quelli rientranti nel nuovo regime dei contribuenti minimi – la deduzione andrà fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi, l'anno dopo il versamento. Occorrerà produrre la documentazione comprovante il versamento, nonché un'attestazione della data di adesione al fondo pensione e dell'ammontare della contribuzione dedotta nei primi 5 anni di partecipazione (es. comunicazione periodica annuale). Per i lavoratori dipendenti occorrerà annotare sul documento comprovante il versamento che le somme versate non sono state dedotte dal datore di lavoro.

LINK UTILI

Art. 8, comma 6, D. Lgs. 252/2005

<http://www.mefop.it/documento/7558/d-lgs-252-05-aggiornato-dl-138-2011.pdf>

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27 dicembre 2011

<http://www.mefop.it/articoli.php?id=13852>